



news e informative

## REGOLARIZZAZIONE DELLE VIOLAZIONI FORMALI

L'articolo 9, commi da 1 a 8 del DL. 119/2018, cd. "Collegato alla Finanziaria 2019" ha previsto la possibilità di regolarizzare le irregolarità, infrazioni e inosservanze di obblighi/adempimenti di natura formale commesse fino al 24.10.2018 e che non rilevano sulla determinazione della base imponibile IRPEF/IRES/IVA/IRAP e sul pagamento dei tributi. Con il **Provvedimento del 15.03.2019**, l'Agenzia delle Entrate ha emanato le disposizioni attuative di tale regolarizzazione.

### Ambito oggettivo

Sono oggetto di regolarizzazione le violazioni per cui l'Agenzia delle Entrate è competente ad irrogare sanzioni; commesse fino al 24.10.2018 dal contribuente, dall'intermediario, dal sostituto d'imposta o da altro soggetto; che non rilevano sulla determinazione della base imponibile e dell'imposta, ai fini IVA, IRAP, IRPEF, IRES e relative addizionali/imposte sostitutive, ritenute alla fonte, crediti d'imposta, nonché sul relativo pagamento dei tributi. La regolarizzazione riguarda le violazioni che non rilevano sulla determinazione della base imponibile/imposta e versamento del tributo, ma che possono recare pregiudizio alle azioni di controllo e che non possono essere quindi considerate meramente violazioni formali. Ad esempio, non rientrano nella regolarizzazione l'omessa presentazione delle dichiarazioni (IRAP, Redditi, IVA), la violazione connessa con la deduzione di costi/spese relativamente ad operazioni non effettuate realmente di cui all'art. 8 DL n. 16/2012. Sono invece regolarizzabili le violazioni in merito all'omessa presentazione di modelli F24 a zero; le violazioni degli obblighi di comunicazione dati liquidazioni IVA periodiche, presentazioni mod. Intrastat, comunicazione dati fatture emesse/ricevute.

Il Provvedimento individua inoltre espressamente le fattispecie escluse dalla disciplina della regolarizzazione.

### Perfezionamento

E' necessario rimuovere le irregolarità/omissioni entro il 02.03.2020 e versare in unica soluzione (entro il 31.05.2019) o in 2 rate (prima rata entro il 31.05.2019 e seconda rata entro il 02.03.2020), l'importo di euro 200,00 per ciascun periodo di imposta. Si segnala che quanto dovuto non è compensabile con eventuali crediti disponibili. Per quanto concerne invece il codice tributo da utilizzare nel mod. F24, l'Agenzia emanerà una risoluzione con cui istituirà tale codice.

### Proroga de termini

Sono prorogati di due anni i termini di cui all'art. 20, comma 1 del D.Lgs n. 472/97, con riferimento alle violazioni formali commesse fino al 31.12.2015, oggetto di PVC e pertanto l'atto di irrogazione o di contestazione delle sanzioni sono notificati entro il 31.12 del settimo anno successivo a quello della violazione.

Nel Provvedimento è inoltre specificato che il differimento dei termini riguarda anche i PVC successivi al 24.10.2018.

Brescia, 28 marzo 2019

**per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:**  
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email [fiscale.tributario@apindustria.bs.it](mailto:fiscale.tributario@apindustria.bs.it)



Aderente a:



Via F. Lippi, 30 - 25134 Brescia  
Tel. 030 23076 - Fax 030 2304108  
info@apindustria.bs.it - www.apindustria.bs.it  
C.F. 80017870173 - P.IVA 01548020179



IF-25134 BRESCIA  
Nr. 22156-01